Ordinanza n. 35 Pordenone, 7 febbraio 2023

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale e di utilizzo di bombolette spray di schiuma, in alcune vie e piazze del centro cittadino, in occasione della sfilata dei carri mascherati programmata nella giornata di sabato 11 febbraio 2023.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, intende organizzare sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 la sfilata dei carri mascherati, con il seguente percorso: viale Marconi (partenza), piazzale Duca d'Aosta, via Cavallotti, piazza XX Settembre, viale Martelli;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

ATTESO che in piazza XX Settembre, ove sono densamente presenti attività commerciali e pubblici esercizi, viene montato un palco temporaneo utilizzato prevalentemente dallo speaker durante il passaggio dei carri e che pertanto è presumibile possa verificarsi un incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, con possibilità quindi di assembramenti e affollamenti;

CONSIDERATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

VALUTATO altresì opportuno nell'occasione vietare l'uso delle schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

EVIDENZIATO che la gestione di tale manifestazione pubblica, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure e interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare atti di vandalismo nonché per prevenire situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità dei cittadini partecipanti all'evento;

CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse degli esercenti;

VISTO:

 il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

- l'articolo 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale "il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (_) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "c. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

per le motivazioni indicate in premessa:

ORDINA

nella giornata di sabato 11 febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e comunque fino a termine esigenze, in piazza XX Settembre, in concomitanza della sfilata dei carri mascherati specificata in preambolo, è vietato:

- a) consumare e/o abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- somministrare bevande da parte degli esercizi pubblici presenti in piazza XX settembre in contenitori citati (vetro e similari) al di fuori dei locali interni o delle aree di pertinenza dell'attività autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;
- c) l'uso delle schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

AVVERTE CHE

Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da euro 25,00 ad euro € 500,00 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4.

All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito e fatto salvo altre disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito previsto.

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

DÀ ATTO

che ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pordenone anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

DEMANDA

L'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- portata a conoscenza dei titolari delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande i cui locali insistano all'interno dell'area urbana come sopra individuata nonché agli organizzatori della manifestazione e alle associazioni che, a vario titolo, partecipano quali soggetti attivi alla manifestazione.
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Pordenone, Piazza Del Popolo 1
 Pordenone.
 - alla Questura di Pordenone P.le Giovanni Palatucci, 1 Pordenone,
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri via Planton Pordenone.
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza via dell'Autiere, 51 Pordenone,
 - al Comando Polizia Locale via Oderzo, 9 Pordenone.

IL SINDACO Alessandro Ciriani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.